



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROSAPEPE ROBERTO

Seduta del 12/05/2020

FATTO

I ricorrenti, cointestatari con pari facoltà di rimborso, di 11 Buoni fruttiferi postali ordinari appartenente alla serie "Q/P", riscuotevano i buoni ricevendo dall'intermediario gli interessi in base a quanto previsto per la serie "Q".

Insoddisfatti dell'interlocuzione preliminare al ricorso, si rivolgono all'Arbitro chiedendo di condannare l'intermediario al pagamento di quanto spettante secondo la tabella riportata sul retro del titolo per ogni bimestre maturato dal 21° al 30° anno, nonché per alcuni titoli per tutto il periodo di vigenza del buono considerato che in alcuni casi i timbri non sono leggibili ed in altri mancanti del tutto.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese dei ricorrenti, deducendo che i buoni fruttiferi ordinari di cui si discute, sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986.

La tabella del decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%).

Il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Detto decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che le filiali nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenute a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P").

Per il rilascio dei buoni della nuova serie "Q", la resistente ha, pertanto, utilizzato anche i moduli della serie "P", provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal citato decreto.

Il Decreto prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione).

Quanto sopra è pacificamente avvenuto anche per i buoni fruttiferi di cui si discute nel presente procedimento.

Pertanto, alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.

Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

I buoni postali fruttiferi sono stati sottoscritti dai ricorrenti nel 1987, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986; sul fronte dei buoni è stata correttamente apposta la dicitura "serie Q/P" conformemente alle indicazioni dell'art. 5 D.M. del 13/6/1986 e sul retro del buono è indicata, mediante timbro e per alcuni dei buoni, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno.

I ricorrenti contestano l'importo liquidato dall'intermediario, sia perché lo stesso ha applicato i nuovi criteri anche per lo scaglione dal 21° al 30° anno, nonostante che detto scaglione non sia stato modificato sul retro del buono, sia perché per alcuni buoni i timbri mancano o sono illegibili.

Giova ricordare che l'art. 173, d.p.r. n. 156/1973, dispone al riguardo che "gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".

Il D.M. Tesoro 13.6.1986, emesso prima del buono postale sottoscritto dai ricorrenti, dispone, all' art. 4 che "con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera "Q", i cui saggi d'interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto". Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi".

All'art. 5 si prevede che "sono contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. All'art. 6, infine, si dispone che "sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si



applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q». [...].

Nella specie sul buono postale è stata apposta la dicitura SERIE Q/P, con una timbratura su modello stampato secondo le regole precedentemente in vigore; sul retro del titolo, mediante timbratura sovrapposta alla griglia originaria, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, ma non si è variata né annullata né modificata la dicitura esprimente la regola circa l'interesse nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Deve confermarsi il consolidato orientamento dei Collegi (cfr. per tutte la decisione n. 5674/13 del Collegio di coordinamento) secondo cui con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Deve anche aggiungersi che queste conclusioni riprendono le argomentazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” (Cass., s.u. n. 13979/2007, le cui conclusioni non sono affatto smentite, dalla più recente Cass. s.u., n. 3963/2019, la quale anzi le ha tenute ferme sottolineando – a confutazione delle deduzioni del ricorrente – che “in quella controversia si discuteva infatti di una fattispecie diversa in cui si trattava di definire la rilevanza del tasso indicato nel fronte dei buoni fruttiferi postali in misura non conforme a quella precedentemente aggiornata dalla pubblica amministrazione con un decreto ministeriale del 1984. Le Sezioni Unite, in quella controversia, hanno affermato che la discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia un contenuto divergente da quello enunciato dai titoli. Le Sezioni Unite non hanno affatto affermato, come pretenderebbe il ricorrente, la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e ciò evidentemente non avrebbero potuto fare, e anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all'inequivoco



dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo"). Il Collegio condivide la qualificazione dei buoni quali documenti di legittimazione e che ciò se, da un lato, esclude che possano nella specie invocarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, cosicché il diritto alla prestazione ivi documentato è suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione; dall'altro lato, tuttavia, impedisce di considerare non vincolante quanto riportato sui buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). E' questo, ad avviso del Collegio, il criticabile risultato che si raggiunge aderendo all'orientamento della giurisprudenza di merito invocata dall'intermediario, che finisce per attribuire valenza meramente informativa alla indicazioni presenti sul titolo (così anche il Collegio di coordinamento, decisione n. 6142/20). E ciò anche in considerazione del fatto che nella specie non si discute di etero integrazione derivante da sopravvenuti interventi di normazione primaria o secondaria, atteso che non è intervenuto alcun provvedimento modificativo delle condizioni del buono. Ciò chiarito, la specie in esame presenta alcune particolarità in quanto:

- i) i buoni nn. 612 e 762 recano sul retro il timbro con l'indicazione del nuovo rendimento ma solo fino al ventesimo anno;
- ii) i buoni 513-514-611-749-957 recano sul retro lo stesso timbro, ad avviso dei ricorrenti non leggibile;
- iii) i buoni 674-714-752 sono privi del timbro sul retro.

Ciò impone, alla luce di quanto or ora si dirà, soluzioni differenziate tra le prime due fattispecie e la terza.

Nei primi due casi, come accennato, i timbri vi sono ma ad avviso dei ricorrenti essi sarebbero illeggibili per i titoli indicati sub ii).

Ad avviso del Collegio, sebbene i timbri non siano chiarissimi, deve ritenersi che i nuovi rendimenti siano comprensibili. E ciò anche in considerazione dell'identità di fattispecie rispetto ai titoli sub i). I ricorrenti, insomma, erano in grado di comprendere la nuova regolamentazione del rendimento dei titoli.

Nei casi in esame, l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel buono le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine alla permanente vigenza della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all'originale che indica chiaramente i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al 20° anno).

Tale comportamento ha creato l'affidamento nel sottoscrittore dei titoli con la conseguenza che, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986, in cui, dato anche il rango di fonte non primaria, difficilmente possono rinvenirsi norme imperative in grado di operare una sostituzione cogente di regole contrattualmente definite.

Deve dunque riconoscersi ai ricorrenti – per i buoni indicati sub i) e ii) - l'applicazione delle condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli per il periodo dal 21° al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

30° anno, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione.

Discorso diverso deve farsi per i titoli sub iii), per i quali i timbri mancano del tutto.

In questo caso il Collegio aderisce all'orientamento già espresso da altri Collegi territoriali, secondo cui se il timbro non è leggibile, nemmeno con uno sforzo che oltrepassi l'ordinaria diligenza, o è del tutto assente, è evidente che la variazione non può essere produttiva di effetti né, men che meno, può essere opposta al creditore in sede di riscossione, dovendosi in quella sede fare applicazione delle condizioni che sono riportate (e non variate in modo idoneo) sul retro del titolo (così Coll. Torino, n. 1811918/2018; Coll. Milano, n. 11479/2019; Coll. Roma, n. 10071/2019).

L'accoglimento del ricorso impone anche che l'intermediario sia dichiarato tenuto al pagamento delle spese di difesa, che si liquidano in € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO